

CONFEDERAZIONE
ITALIANA
SINDACATI
LAVORATORI

Roma, 7 maggio 1957

Segreteria Sindacale
Circ. n. 45 SB/Cec.

OGGETTO: Nuovo accordo intercon-
federale per la disciplina del-
le variazioni di contingenza nel
settore del commercio in relazio-
ne alle variazioni della media
nazionale dei numeri indici del
costo della vita (29 aprile 1957).-

A TUTTE LE UNIONI SINDACALI
PROVINCIALI
ALLA FISASCA
e p.c.
A TUTTE LE FEDERAZIONI E SINDACATI
NAZIONALI DI CATEGORIA
AI COMPONENTI IL CONSIGLIO GENERALE
LORO SEDI

Facendo seguito alle comunicazioni date alla
stampa la mattina del 29 aprile u.s. ed alla circolare inviata dalla
nostra Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali
ed Affini, nell'accludervi copia dell'accordo interconfederale stipu-
lato fra le tre Confederazioni dei Lavoratori e la Confederazione Ge-
nerale Italiana del Commercio il 29 aprile u.s., richiamiamo la vostra
attenzione su alcuni punti salienti dell'accordo stesso:

Il nuovo accordo interconfederale qui accluso
sostituisce l'accordo interconfederale 17 marzo 1951 e rappresenta una
migliore disciplina delle variazioni dell'indennità di contingenza in
relazione alle oscillazioni della media nazionale dei numeri indici
del costo della vita.

Detto accordo, nel suo pratico funzionamento,
si riferisce esattamente a quanto stabilito dall'accordo interconfede-
rale 15 gennaio 1957, stipulato per i lavoratori dell'industria, sia
per quanto riguarda il meccanismo di rilevazione relativo ai numeri
indici, quanto per la costituzione delle medie nazionali di detti
indici, quanto, infine, per le rilevazioni trimestrali relative.

In detto accordo ha avuto luogo il passag-
gio dal gruppo territoriale B al gruppo territoriale A della provin-
cia di Palermo; mentre per la provincia di Napoli, con protocollo a
parte, che si acclude alla presente circolare e che costituisce parte
integrante dell'accordo interconfederale medesimo, stipulato fra le
stesse Confederazioni dei Lavoratori e la Confcommercio, il martedì
30 aprile, è stata data una giusta sistemazione alla questione ri-
guardante il valore del punto, che, come è noto, per la provincia di
Napoli, in base all'accordo scaduto il 17 marzo 1951, era stato fig-
sato con un particolare valore intermedio tra quello del gruppo ter-
ritoriale A e quello del gruppo territoriale B, più vicino però al
valore del punto allora stabilito per il gruppo territoriale B.

In detto accordo particolare integrativo, è stato provvisoriamente fissato un particolare valore del punto per la provincia di Napoli, che si differenzia dal valore del punto stabilito dall'accordo interconfederale per il gruppo territoriale A di lire una giornaliera in meno.

Detta soluzione provvisoria viene a cessare al 30 giugno 1957, in quanto nell'accordo particolare integrativo predetto, è stabilito che, a decorrere dal 1 luglio 57, anche per la provincia di Napoli si applicheranno i valori del punto del gruppo territoriale A.

L'accordo interconfederale qui accluso, ha decorrenza dal 1 febbraio 57 e prevede un aumento dei valori del punto (stabiliti nell'accordo interconfederale 17 marzo 51 che sostituisce) del 43% per il gruppo territoriale A e del 53,75% per il gruppo territoriale B. (Ad esempio: partendo dalla categoria D4 il valore del punto, che finora è stato di lire 10, a decorrere dal 1 febbraio 1957, per le variazioni trimestrali future della media nazionale dei numeri indici sarà di lire 14,30 giornaliera, per il gruppo territoriale A) e similmente per la stessa categoria e per il gruppo territoriale B) si porterà da lire 8 a lire 12,30).

Nell'art.9 dell'accordo interconfederale stesso, al fine di poter conseguire i risultati concreti ottenuti, si è stabilito che i contratti ed accordi relativi al trattamento economico dei lavoratori del commercio cui si applica l'accordo interconfederale predetto e che abbia una scadenza anteriore al 31 agosto 58, siano prorogati fino alla predetta data.

Si chiarisce che da tale proroga sono esclusi tutti i contratti in corso di trattazione, che interessano provincialmente l'operazione del conglobamento delle retribuzioni dei lavoratori addetti ai settori merceologici commerciali.

Per dette trattative la Confederazione del Commercio, con lettera a parte, inviata alle varie Federazioni Nazionali di categoria interessate, si è impegnata di stabilire un calendario di incontri, in sede nazionale, al fine di sollecitare la stipulazione dei predetti accordi provinciali integrativi di conglobamento delle retribuzioni stesse.

Infine, per quanto riguarda i diversi valori del punto a secondo i vari raggruppamenti categoriali, si sono seguiti i raggruppamenti categoriali stabiliti dall'accordo interconfederale 5 dicembre 1955 per il conglobamento della retribuzione dei lavoratori del commercio e, pertanto, avendo detti raggruppamenti categoriali, per molte categorie, un più favorevole incasellamento rispetto a quello dell'industria, i valori del punto stabiliti nella tabella annessa all'accordo interconfederale 29 aprile 57 e che forma parte integrante dell'accordo stesso, operano più vantaggiosamente a favore di quei lavoratori delle categorie, che in base ai raggruppamenti categoriali predetti, hanno potuto avere un inquadramento più favorevole di quello che attualmente godono nei settori industriali.

L'area di applicazione dell'accordo interconfederale in questione è riferita a tutti i settori merceologici ad eccezione dei seguenti: alberghi e pensioni, pubblici esercizi e panetterie (panificatori), in quanto per detti settori si dovranno stipulare accordi interconfederali particolari.

Si comunica che, anche nei settori commerciali regolati dal presente accordo, a partire dal 1 maggio, così come è venuto a verificarsi nei vari gruppi merceologici del settore industria, la indennità di contingenza non conglobata è aumentata di un punto.

Durante le trattative, la delegazione della CISL e della nostra Federazione Italiana Sindacati Addetti Commercio ed Affini (FISASCA) con la sua azione ha rappresentato una parte preminente e determinante per il raggiungimento dei risultati concreti testè conseguiti, sia con l'accluso accordo interconfederale, quanto con l'accordo integrativo particolare riguardante la provincia di Napoli.

Si chiarisce, che per la provincia di Ancona si sta seguendo analoga azione a quella che, per il passaggio di detta provincia dal gruppo territoriale B al gruppo territoriale A, la nostra Confederazione e la UIL stanno seguendo nel settore industriale.

Vi preghiamo di volere dare il massimo rilievo ai risultati positivi conseguiti col presente accordo, in maniera da indire, d'accordo con la Federazione Provinciale dei Sindacati Lavoratori Commercio ed Affini, le assemblee illustranti l'accordo stesso ai lavoratori interessati e cercare di consolidare e sviluppare organizzativamente i locali Sindacati del Commercio a voi aderenti, attraverso le Federazioni Provinciali predette.

Restiamo in attesa di vostre assicurazioni di ricezione della presente circolare e di vostre comunicazioni sulle assemblee fatte e sugli sviluppi organizzativi, che al riguardo avete potuto conseguire.

Vi avvertiamo che le trattative per la stipula del nuovo contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende commerciali si riprenderanno in commissione ristretta il giorno 6 maggio alle ore 10,30, a Roma, presso la Confcommercio e che la nostra Federazione (FISASCA) vi terrà informati dell'andamento e degli sviluppi delle trattative stesse.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Dr. Paolo Cavazzali)

